

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è dichiarato irricevibile.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 217 del 28.8.2004.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 12 marzo 2007 —  
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia/Commissione**

(Causa T-417/04) (<sup>1</sup>)

*(«Ricorso di annullamento — Regolamento (CE) n. 1429/2004 — Agricoltura — Organizzazione comune del mercato vitivinicolo — Regime di utilizzazione dei nomi delle varietà di vite o dei loro sinonimi — Limitazione temporale dell'uso — Ricorso proposto da un ente infrastatale — Persone individualmente interessate — Irricevibilità»)*

(2007/C 96/72)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

*Ricorrente:* Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Rappresentanti: avv.ti E. Bevilacqua e F. Capelli)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: L. Visaggio e E. Righini, agenti)

*Interveniente a sostegno della convenuta:* Repubblica di Ungheria (Rappresentante: P. Gottfried, agente)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della disposizione limitante al 31 marzo 2007 il diritto di utilizzare il nome «Tocai friulano» che compare, sotto forma di nota esplicativa, al punto 103 dell'allegato I del regolamento (CE) della Commissione 9 agosto 2004, n. 1429, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 263, pag. 11)

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è irricevibile.

2) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione.

3) La Repubblica di Ungheria sopporterà le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 300 del 4.12.2004.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 12 marzo 2007 —  
Confcooperative, Unione regionale della Cooperazione  
Friuli-Venezia Giulia Federagricole e a./Commissione**

(Causa T-418/04) (<sup>1</sup>)

*(Ricorso di annullamento — Regolamento (CE) n. 1429/2004 — Agricoltura — Organizzazione comune del mercato vitivinicolo — Regime di utilizzazione dei nomi delle varietà di vite o dei loro sinonimi — Limitazione temporale dell'uso — Persone giuridiche — Persone individualmente interessate — Irricevibilità)*

(2007/C 96/73)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

*Ricorrenti:* Confcooperative, Unione regionale della Cooperazione Friuli-Venezia Giulia Federagricole (Udine); Friulvini Soc. coop. rl (Zoppola); Cantina Produttori di Ramuscello e San Vito Soc. coop. rl (Sesto Al Reghena); Cantina Produttori Cormons — Vini del Collio e dell'Isonzo Soc. coop. rl (Cormòns); e Luigi Soini (Cormòns) (Rappresentante: avv. F. Capelli)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: L. Visaggio e E. Righini, agenti)

*Interveniente a sostegno della convenuta:* Repubblica di Ungheria (Rappresentante: G. Péter, agente)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della disposizione limitante al 31 marzo 2007 il diritto di utilizzare il nome «Tocai friulano» che compare, sotto forma di nota esplicativa, al punto 103 dell'allegato I del regolamento (CE) della Commissione 9 agosto 2004, n. 1429, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 263, pag. 11)